

TI_GERICHTE 52.2013.385 vom 31. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.385

FR: TI_GERICHTE 52.2013.385 du 31 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 52.2013.385 del 31 luglio 2014

Regeste

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS

Erwägungen

E. 1

LPamm). 2. 2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Tale trattato non contiene tuttavia disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63 LStr. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio CE/AELS - così come ad una revoca del medesimo, che come visto è pure regolata dalla LStr -, l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato I. Quest'ultima disposizione prevede infatti, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Anche i delitti patrimoniali possono giustificare una simile limitazione (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). 2.2. RI 1, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 dell'Allegato I all'ALC; STF 131 II 339, consid. 2). Senonché, il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (STF 134 II 10, consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4). Ora, dall'inserito di causa risulta che il ricorrente non svolge più un'attività lucrativa almeno dal 2004, motivo per cui egli non può essere considerato "lavoratore" ai sensi dell'ALC (cfr. STF 2C_698/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 3.2; sentenze CGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17) . Visto

inoltre il tempo trascorso da quando non è più attivo professionalmente, egli non può prevalersi dell'ALC neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I-2925, punto 14). Oltre a ciò, l'insorgente (1974) non può risiedere in Svizzera nemmeno quale persona non esercitante un'attività lucrativa, ritenuto che non è redditiero, pensionato, persona in formazione o necessitante di cure (vedi art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP; direttive OLCP, emanate dall'Ufficio federale della migrazione, stato al maggio 2014, n. 8.2.1). Di conseguenza, sotto quest'ultimo aspetto, non permette di sovvertire quanto precede il fatto che sua madre - peraltro residente in Italia - abbia semplicemente asserito di contribuire dal 2008 al mantenimento del figlio, ormai 40enne. Tanto più che non è stata apportata alcuna prova corredata da documenti ufficiali in merito alle sue disponibilità finanziarie. Ne discende che, nel caso concreto, RI 1 non può prevalersi di un diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere in Svizzera (STF 2C_148/2010 dell'11 ottobre 2010, consid. 3). 2.3. In siffatte circostanze, a ragione quindi il Consiglio di Stato ha considerato che alla presente vertenza è applicabile unicamente il diritto interno (cfr. art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStr).

E. 3

anni e mezzo. Unitamente al padre e a una terza persona, il ricorrente ha ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, coltivato e venduto - sia all'ingrosso che al dettaglio - sostanze stupefacenti, realizzando una cifra d'affari pari ad almeno fr. 2'000'000.- nonché un guadagno considerevole. Per questo motivo, egli è stato condannato per infrazione aggravata alla LStup. Ora, i reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.3, 2C_622/2009 del 10 marzo 2010 consid. 6.2.1, 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Tanto più che il ricorrente non è tossicodipendente e che l'infrazione è stata commessa per mestiere. Nonostante che la sentenza penale 11 dicembre 2012 - emanata con procedura abbreviata - sia priva di motivazione scritta, il quadro che emerge dalla medesima dimostra che l'interessato, con una condanna a una pena detentiva di 20 mesi sospesi con un periodo di prova di 2 anni (che tiene già conto del fatto che egli ha riconosciuto le proprie responsabilità e le pretese civili), ha violato gravemente l'ordine pubblico svizzero. D'altra parte, però, i reati da lui commessi sono oramai lontani nel tempo, ritenuto che risalgono al periodo novembre 1999 - maggio 2003. Certo, egli è stato giudicato soltanto di recente. Questo non è dovuto però alla latitanza di RI 1, bensì al ritardo da parte dei magistrati inquirenti che hanno violato in effetti il principio di celerità. Principio, questo, che impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che suscita una tale procedura (DTF 130 I 54 consid. 3.3.1; 124 I 139 consid. 2a). I reati concernono infatti la problematica dei canapai che all'epoca proliferavano nel nostro Cantone, con l'autorità penale cantonale che si era trovata titubante nell'intervenire coerentemente per combattere tale fenomeno. Il Tribunale federale, chinandosi su questi aspetti, ha considerato che l'atteggiamento disorientante e contraddittorio assunto in tale

ambito dagli inquirenti ha comportato una parziale inazione dello Stato, che in determinati soggetti può aver contribuito ad agevolare il passo verso la delinquenza e abbassare di conseguenza l'energia criminale investita nel proprio agire (STF 6S.56/2006 del 15 giugno 2006, consid. 3.6). Va da sé che se non fosse stato violato il principio di celerità, la base di pena sarebbe stata sicuramente di molto superiore ai 20 mesi. Ciò che si rivela d'eterminante ai fini del presente giudizio è però il fatto che il ricorrente, ora quarantenne, il quale risiede in Svizzera da una ventina d'anni, non lavora almeno dal 2004 ed è oberato da debiti. Oltre ad avere aperta una procedura esecutiva per un importo di fr. 14'925.85, egli ha infatti a carico ben 22 atti di carenza beni per un totale di fr. 222'188.85 emessi tra il maggio 2011 e l'aprile 2013. Debiti, questi, contratti con l'autorità fiscale e connessi ai redditi da lui conseguiti durante la sua attività illecita. Va pure rilevato che egli non ha mai manifestato l'intenzione di voler finalmente iniziare a svolgere un'onesta attività lucrativa che gli permetta pure di estinguere - o quanto meno ridurre - l'importo che deve onorare. Giova ricordare, su questo punto, che anche l'accumulo di debiti privati può comportare la revoca di un permesso di domicilio (STF 2C_951/2011 del 25 novembre 2011, consid. 2.2). Tenuto conto di tutto quanto precede, si può senz'altro ritenere che, nonostante il suo lungo soggiorno nel nostro Paese, l'insorgente abbia ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi al nostro ordinamento giuridico. Bisogna anche considerare che il ricorrente, celibe e senza figli, non ha stretti famigliari nel nostro Paese. Suo padre si è trasferito infatti in Sudamerica, mentre sua madre - con la quale egli ha intensi rapporti - vive a M_____.

Rientrando in Italia, dove ha vissuto i primi 19 anni della sua vita e si è spesso recato da quando soggiorna in Svizzera, egli non si troverà confrontato con insormontabili problemi di risocializzazione. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. 5.3. Ne discende che l'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio all'insorgente per i motivi testé enunciati è preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese. 6. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso nessuna normativa internazionale e federale. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata. 7. Stante quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II segretario